Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ENZO SCANNELLA

Seduta del 14/05/2026

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 11.02.2026, il ricorrente chiede, con riferimento a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, la restituzione dell'importo complessivo di € 1.429,23 a titolo di commissioni e oneri anticipatamente versati, non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione del contratto, stipulato in data 22.01.2020 ed estinto anticipatamente nel 2021, in corrispondenza della rata n. 14, previa emissione di conteggio estintivo, avente ad oggetto la somma di € 42.720,00 da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 356,00 ciascuna.
Sono altresì oggetto di domanda: il rimborso degli interessi legali dal reclamo al soddisfo; il rimborso delle spese di assistenza difensiva sostenute per la presentazione del ricorso, pari a € 200,00; l'importo delle commissioni di estinzione anticipata pari a € 278,73. Parte ricorrente, inoltre, avanza una generica domanda di "restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute".
L'intermediario, con le controdeduzioni, eccepisce che:
-a prescindere dalla estensibilità o meno dei principi espressi nella sentenza "Lexitor" nel nostro Ordinamento e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, rileva che è tutt'ora valido e applicabile al caso di specie l'art. 6 bis del D.P.R. 180/1950;
-con l'art. 6 bis del D.P.R. 180/1950, il Legislatore ha invitato gli intermediari del comparto "cessione del quinto" ad indicare al consumatore quali costi non gli siano rimborsabili, così ingenerando in capo agli enti finanziatori il "legittimo affidamento" circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

chiara distinzione tra costi “up-front” (non rimborsabili) e costi “recurring” (rimborsabili) e rendendo l’Ordinamento nazionale “impermeabile” a quella che sarebbe poi stata l’interpretazione “Lexitor” della Corte di Giustizia UE;
-in ogni caso, si rileva che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 9 febbraio 2023 (c.d. sentenza Un*** Bank Austria) ha affermato che: “L’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”;
-la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, aggrappandosi unicamente all’esistenza del “PIES”, quale elemento di specificità nei contratti di credito immobiliare, che garantirebbe la tutela della trasparenza verso il mutuatario, ha affermato che “stanti tali condizioni siffatto diritto non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato”;
-anche nell’ambito dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto esiste uno strumento volto a garantire la tutela della trasparenza verso il cliente, ossia il c.d. “SECCI”;
-sicché deve ritenersi che i principi della sentenza del 9 febbraio 2023 possono essere applicati pienamente anche alla presente fattispecie;
-osserva che con l’esecuzione del pagamento del debito di cui al conteggio estintivo inviato al cliente, mai contestato, questi ha accettato di definire l’estinzione del finanziamento mediante il versamento della somma in questione, calcolata sulla base del documento SECCI, rinunciando a ogni eventuale ulteriore pretesa in relazione al finanziamento, al contratto e/o al conteggio estintivo e, dunque, non avendo null’altro a pretendere;
-in ogni caso, a prescindere dalla validità o meno della sentenza Lexitor, rileva che il conteggio estintivo in forza del quale il Ricorrente ha effettuato il pagamento del dovuto è stato redatto sulla base del Contratto e del SECCI, le cui clausole sono state dal cliente approvate, accettando dunque di disciplinare il diritto al rimborso di eventuali commissioni secondo le modalità definite nel contratto;
-nel Contratto sono chiaramente indicate le modalità di calcolo del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata ex art. 125 – sexies TUB;
-alla luce di quanto sopra, il conteggio estintivo trasmesso al Ricorrente deve ritenersi pienamente corretto, con conseguente rigetto delle richieste di rimborso di ulteriori somme.
In conclusione, l’intermediario chiede al Collegio di rigettare il ricorso.
Con memoria del 16/04/2026 parte ricorrente rinuncia alle repliche.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale di un contratto di finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro-rata temporis) degli oneri commissionali, nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.
Preliminarmente si osserva che tutte le domande avanzate nel ricorso risultano coperte da conforme reclamo.
La sussistenza del diritto del ricorrente trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all’art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all’art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, “pari” all’importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro-rata temporis.
Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.
La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".
Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:" A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".
"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".
"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".
"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".
"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".
In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.
Si fa presente che l'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della L. di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte".
In relazione al caso in esame, rileva però la disposizione di cui al comma successivo dello stesso articolo che prevede, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, l'applicazione de "l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e

le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha concluso che "prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia, statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».
Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021.
In particolare, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: "il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front" e che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".
Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.".
In proposito, si rappresenta che, alla luce degli orientamenti condivisi dai Collegi ABF e tenuto conto della descrizione contrattuale delle relative clausole:
1) le "spese di istruttoria" sono qualificate come *recuring*, in quanto la descrizione delle attività connesse fa riferimento a raccolta dati, documentazione e loro archiviazione;
2) i "costi dell'intermediario del credito" sono qualificati come *up front*, in quanto riferite ad attività circoscritte alla fase preliminare del contratto.
In linea con il richiamato orientamento, si conclude che le richieste del ricorrente meriterebbero di essere accolte per un importo complessivo di € 1.341,08, come si evince dal prospetto che segue e che tiene conto dei rimborsi già effettuati:

rate complessive	120	rate scadute	14	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	106	TAN	7,19%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	80,08%						
spese d'istruttoria				550,00 €	Recurring	*Pro rata temporis*	485,83 €		485,83 €
commissioni intermediazione creditizia				1.068,00 €	Up front	*Curva degli interessi*	855,25 €		855,25 €
			Totale						1.341,08 €

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In merito alla domanda di ristoro delle spese di assistenza professionale, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento N. 4580 del 12 maggio 2025, che ha statuito i seguenti principi:
-le spese legali rappresentano un danno emergente per il cliente risarcibile in base alle regole di diritto comune;
-la domanda risarcitoria è ammissibile anche se proposta per la prima volta nel ricorso, senza aver costituito oggetto di preventivo reclamo;
-il riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno implica che risulti dimostrato il comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall'intermediario nella gestione della controversia, che abbia reso oggettivamente necessaria la presenza di un professionista; in tale prospettiva, può assumere rilievo anche il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia;
-ai fini della prova del danno, parte ricorrente può produrre ogni evidenza documentale da cui si possa evincere l'effettività, la funzionalità e la rilevanza di tale presenza nella gestione del procedimento (non è richiesto il deposito della parcella, della notula, oppure della fattura emessa dal professionista);
-la quantificazione del danno viene determinata dal Collegio in via equitativa (art. 1226 c.c.) sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri, la cui applicazione deve essere motivata nella decisione: i) la complessità delle questioni giuridiche sostanziali o procedurali che costituiscono oggetto del ricorso, ii) il valore della controversia, iii) il grado di colpevolezza dell'intermediario resistente, iiii) il carattere assolutamente necessario dell'attività di assistenza legale, nonché la rilevanza della stessa nella gestione del procedimento.
Tanto premesso, il Collegio rappresenta quanto segue.
1) L'intermediario ha tenuto il seguente comportamento nella gestione della controversia:
a) ha riscontrato il reclamo nei termini.
2) con riferimento alla difficoltà o complessità della controversia:
a) si rinvia al quadro normativo sopra riportato;
b) si osserva che sulla materia del contendere sussiste un orientamento consolidato dei Collegi;
3) con riferimento alla prova del danno parte ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione.
Sulla quantificazione del danno si ha presente che il Collegio di Coordinamento ha così statuito "In considerazione delle peculiarità della procedura innanzi all'ABF, del ruolo che, laddove oggettivamente necessario, può svolgere un professionista nell'assistere la parte ricorrente, dei contenuti limiti di valore delle questioni che possono essere sottoposte al giudizio arbitrale, degli importi dallo stesso Arbitro già talora riconosciuti in presenza del riscontro di una responsabilità per danni a carico dell'intermediario resistente, si può ritenere generalmente adeguato un risarcimento pari ad euro 300,00 per spese di assistenza professionale. Tenendo conto delle specificità di ogni singolo caso, tale somma potrà essere eventualmente anche aumentata o diminuita dal Collegio giudicante, dandone specifica motivazione".
In conclusione, il Collegio non accoglie la domanda di ristoro delle spese di assistenza professionale.
In merito alla generica domanda di "restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute", il ricorrente non produce alcuna documentazione probatoria a supporto. A riprova del carattere indebito dell'addebito relativo alle c.d. quote insolute, parte ricorrente non produce le buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui chiede il rimborso. Il Collegio, pertanto, non accoglie la domanda.
Il ricorrente chiede l'importo di euro 278,73 a titolo di commissione di estinzione anticipata in quanto l'intermediario non avrebbe fornito evidenza dei costi sostenuti a fronte dell'estinzione del prestito.
In merito, il Collegio osserva che:
-La vita residua del contratto è superiore a un anno;
-Non sembrerebbero sussistere ipotesi di esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 125 sexies, comma 5, TUB.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In particolare, quanto alla valutazione della sussistenza della causa di esclusione di cui alla lett. d), si osserva che l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo e non è pari o inferiore a 10.000 euro, soglia al di sotto della quale l'art. 125-sexies, comma 5, lett. d) esclude l'indennizzo stesso;
-Il ricorrente non parrebbe formulare specifiche allegazioni in ordine al carattere ingiustificato dell'addebito;
-Quanto alla quantificazione della penale di estinzione anticipata, si osserva che dal conteggio estintivo emerge che la commissione di estinzione applicata pari a Euro 278,73 è uguale all'1% del debito residuo 27.873,06.
Si rappresenta che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.".]
Da ultimo, si rappresenta il Collegio di Coordinamento ha espresso il seguente principio di diritto nella decisione n. 11679 del 05.05.2021: "l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito.".
Nel caso di specie, il ricorrente non pare contestare il criterio di calcolo utilizzato.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.341,08, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE